

Fiscal News

n° 5 Giugno 2mila17

*Rivista informativa a cura
dell'ufficio fiscale della
Presidenza nazionale*

In questo numero...

**Speciale
Casellario
Giudiziale
Minori**

 **CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO**

Il Centro Sportivo Italiano intende porre nuovamente l'attenzione su un importante argomento già trattato e relativo agli adempimenti previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 *Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*. (GU Serie Generale n.68 del 22-03-2014).

L'esigenza di stigmatizzare ulteriormente la normativa è duplice: da un lato si vuole rimarcare l'importante tema della valenza della tutela dei minori che ci impone di propendere per una interpretazione rigorosa e puntuale del dettato legislativo e, dall'altro, si vogliono caldeggiare le nostre società a non sottovalutare obblighi il cui adempimento viene richiesto e se mancante, sanzionato in fase di accertamento.

Tale normativa – a decorrere dal 6 aprile 2014 – ha introdotto l'obbligo da parte di tutti i datori di lavoro pubblici e privati di richiedere **il certificato penale del casellario giudiziale** per i loro addetti che svolgono attività che comportano contatti **diretti e regolari con minori**, al fine di verificare l'assenza di condanne per prostituzione e pornografia minorile. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Dgls. 81/2015 (Jobs Act) a decorrere dall'1/1/2016, rientrano tra i rapporti di lavoro anche le collaborazioni coordinate e continuative a carattere sportivo dilettantistico e amministrativo-gestionale.

Pertanto, il datore di lavoro che intende impiegare al lavoro un soggetto che rientri nelle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti
- lavoratori parasubordinati
- collaboratori sportivi ex art. 67 TUIR
- collaboratori amministrativi gestionali ex art. 67 TUIR
- lavoratori volontari

dovrà presentare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, la richiesta del certificato penale del soggetto che intende impiegare al lavoro utilizzando il modello n.3 BIS – Casellario Giudiziale , previo consenso del predetto soggetto.

Si ritiene che il generico termine “lavoratore” debba essere interpretato nell’accezione più ampia, in funzione dei minori oggetto di tutela e nel rispetto della ratio della normativa europea, pertanto, anche la figura del volontario che direttamente e regolarmente intrattiene rapporti con i minori, non può essere esentata dal predetto onere.

La richiesta può essere fatta per tutti i nuovi dipendenti o collaboratori a un solo ufficio del casellario giudiziale indipendentemente dalla residenza dell'interessato, in quanto esiste un archivio unico.

La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata.

I reati previsti dal Codice Penale che riguardano tale certificato sono previsti negli articoli :

- 600-bis (prostituzione minorile);
- 600-ter (pornografia minorile);
- 600-quater (detenzione di materiale pornografico);
- 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 609-undecies (adescamento di minorenni);
- irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La modulistica da utilizzare per il rilascio è [scaricabile dal seguente link](#):

I Costi sono :

- 1 marca da bollo da 16 euro;
- 1 marca per diritti da 7,36 euro se il certificato è richiesto con urgenza;
- 1 marca per diritti da 3,84 euro se il certificato è richiesto senza urgenza.

La richiesta **da parte del CSI è esente da bolli** ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 642 Disciplina dell'imposta di bollo - Allegato B TABELLA "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" art. 27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

Ovviamente, per usufruire della esenzione dei bolli occorre allegare alla richiesta copia del riconoscimento del CSI quale [Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI](#) e [copia dello Statuto](#).

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio, ma si ritiene debba essere richiesto una volta soltanto.

Tenendo conto che il rilascio del certificato penale non è contestuale alla richiesta, in attesa dell'acquisizione dello stesso, dopo – si ripete - che sia stata presentata l'istanza, il datore di lavoro può comunque procedere all'impiego con l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore che attesti l'assenza di sue condanne contro i minori.

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è perseguibile con una **sanzione amministrativa** pecuniaria fino ad euro **15.000,00 ad infrazione**.

Fiscal News

Grazie per l'attenzione

Ufficio Giuridico e Fiscale
Dr. Francesco Tramaglino

Approfondimento a cura di
Paola Metalli

